Norme & Tributi
Diritto dell'economia



BANCAROTTA PATRIMONIALE, L'INERZIA DEI SINDACI È CONCORSO
La Corte di cassazione con la sentenza n. 12612 depositata il 3 aprile scorso ha chiarito che, relativamente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, scatta il concorso dei sindaci per l'inerzia serbata in un ampio arco temporale a fronte di plurimi prelievi effettuati dall'amministratore.

Società quotate, assemblee più flessibili e telematiche

Riforma Tuf

Il Consiglio dei ministri ha varato in via definitiva la revisione del Dlgs 58/98

Possibili sedute soltanto online o con intervento e voto del rappresentante

Pagina a cura di
Angelo Busani

Assemblea dei soci delle società quotate anche senza adunanza fisica e anche con intervento e voto affidati esclusivamente al rappresentante designato, secondo un modello definito dallo statuto o, in mancanza, dall'organo amministrativo: è questa la novità di fondo con cui la riforma del Tuf (il Dlgs 58/1998, il quale reca il Testo unico della legislazione in materia finanziaria) introduce, nel nuovo articolo 125-bis.1, una disciplina organica delle modalità di svolgimento della riunione assembleare.

Il dato più rilevante non è soltanto l'ammissione di tecniche partecipative ormai note nella prassi più recente. Il punto rilevante è che la legge di riforma costruisce per le società quotate un vero sistema, nel quale l'assemblea non è più pensata necessariamente come luogo della compresenza materiale dei soci, ma come momento conclusivo di un procedimento organizzato in anticipo e regolato in modo più puntuale.

Si tratta dunque di un intervento normativo preordinato a esigenze di funzionalità e di fluidità dei lavori, di semplificazione organizzativa, di trasparenza informativa, di parità di accesso alle informazioni e di contenimento della durata delle riunioni.

L'evoluzione
In questo quadro il legislatore prende atto di una trasformazione già in atto. L'esperienza degli ultimi anni (specialmente a seguito della legislazione e della prassi sviluppatesi in conseguenza dell'epidemia da Covid-19) aveva mostrato, da un lato, la praticabilità della partecipazione a distanza e, dall'altro, l'incidenza del ricorso al rappresentante designato.

Nello stesso tempo, la professionalizzazione dell'azionariato, il ruolo più attivo degli investitori istituzionali e lo sviluppo del dialogo extra-assembleare avevano già ridotto il peso dell'adunanza come sede della formazione immediata della volontà dei soci. La riforma del Tuf porta questo assetto dentro la disciplina generale e lo assume come base ordinaria del modello assembleare delineato dalla riforma stessa.

Pluralità di soluzioni
Il nuovo articolo 125-bis.1 muove infatti da una pluralità di soluzioni. Lo statuto può prevedere la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta. Se lo statuto non interviene, la decisione spetta all'organo amministrativo, che può modulare in concreto la riunione secondo criteri di efficienza e trasparenza. In tale ambito l'assemblea può svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione oppure con intervento e voto esercitati soltanto per il tramite del rappresentante designato dalla società. Resta inoltre possibile l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Il baricentro della disciplina si sposta così dalla mera convocazione alla preventiva configurazione del procedimento assembleare. Non si tratta soltanto di scegliere come i soci votano, ma di definire prima le condizioni di partecipazione e di ordinare lo svolgimento della riunione secondo regole conoscibili in anticipo.

Trasparenza e partecipazione
La novella, proprio per questo, insiste sulla necessità che la disciplina applicabile sia resa trasparente ai soci già con l'avviso di convocazione e valorizza l'idea di un'assemblea più leggibile nei suoi passaggi, meno esposta a improvvisazioni e più coerente con la struttura dell'azionariato delle società aperte al mercato.

È da sottolineare, inoltre, che l'accessibilità della riunione a distanza si è rivelata un fattore propulsore della partecipazione assembleare. La riforma non si limita dunque a semplificare; interviene anche sulla struttura concreta della partecipazione, assumendo che la tutela dell'azionista non coincida necessariamente con la presenza fisica, ma possa essere assicurata anche attraverso modalità alternative, purché organizzate in modo trasparente e conoscibile.

Ne risulta un modello nel quale l'assemblea delle società quotate conserva la sua funzione deliberativa, ma perde centralità come luogo del confronto estemporaneo. La riunione resta, ma si inserisce in una scansione più programmata, coerente con un mercato nel quale la decisione tende a maturare prima dell'adunanza e nel quale il legislatore mostra di privilegiare ordine dei lavori, prevedibilità procedurale e uniformità informativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

#Il rappresentante designato

Il rappresentante designato è il soggetto individuato dalla società, ai sensi del Tuf (Testo unico della legislazione in materia finanziaria), al quale gli azionisti possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Nel modello introdotto dalla riforma, può divenire l'unico tramite per l'intervento e il voto in assemblea, assicurando standardizzazione del procedimento, tracciabilità delle istruzioni e ordinato svolgimento della riunione.

Le tutele

Decisione rafforzata
Se la clausola statutaria manca, decide l'organo amministrativo, che può scegliere l'assemblea esclusivamente telematica o l'intervento e il voto soltanto tramite rappresentante designato dalla società. Per l'approvazione non basta la maggioranza consiliare ma serve anche il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti oppure – nel sistema dualistico – l'approvazione del consiglio di sorveglianza

Modalità di partecipazione
L'organo amministrativo deve approvare un regolamento che disciplini condizioni e modalità della partecipazione del socio. Il regolamento deve essere pubblicato sul sito internet dell'emittente e richiamato nell'avviso di convocazione. Fissa le regole del procedimento assembleare che devono assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti

Scelta del modello stabilita dallo statuto o rimessa all'organo amministrativo

La decisione

Le nuove regole prevedono contrappesi a difesa dei soci e delle minoranze

Nelle società quotate la scelta sulle modalità di svolgimento dell'assemblea potrà essere rimessa allo statuto e, in mancanza, al consiglio di amministrazione: la riforma del Tuf accompagna però questa scelta con una serie di contrappesi interni e di tutele per i soci. È questo il profilo più operativo del nuovo articolo 125-bis.1 del Tuf: non il modello assembleare in sé, ma il procedimento con cui esso viene deciso.

La prima nuova regola riguarda la competenza ad assumere le decisioni organizzative in questa materia. Lo statuto può prevedere la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta: se però la clausola statutaria manca, la decisione passa all'organo amministrativo, che deve deliberare avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza. Su questa base il Cda può scegliere la via dell'assemblea esclusivamente telematica o quella dell'intervento e del voto soltanto tramite rappresentante designato dalla società.

Il passaggio non è lasciato alla sola maggioranza consiliare, in quanto la riforma richiede, per queste scelte, il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti oppure, nel sistema dualistico, l'approvazione del consiglio di sorveglianza. Si tratta di un presidio di tutela, fondato proprio sulla valorizzazione degli amministratori indipendenti e, dove esiste, dell'organo di sorveglianza.

Chi rappresenta almeno un ventesimo del capitale con diritto di voto può chiedere di tenere la riunione in un luogo fisico

A questa cautela se ne aggiunge un'altra poiché, per avvalersi di queste più incisive modalità, l'organo amministrativo deve approvare un regolamento, soggetto alle stesse regole rafforzate, destinato a disciplinare condizioni e modalità della partecipazione del socio. Il regolamento deve essere pubblicato sul sito internet dell'emittente e richiamato nell'avviso di convocazione. È lì che vengono fissate le regole del procedimento assembleare e la legge pretende che esse siano idonee ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti.

La novella interviene poi sul terreno della discussione. Lo statuto o, in alternativa, il regolamento possono stabilire, in caso di adunanza fisica o di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, una soglia individuale di possesso azionario, comunque non superiore allo 0,5 per mille del capitale sociale, cui subordinare la partecipazione al dibattito assembleare. La misura risponde all'esigenza di contenere gli interventi di mero disturbo, restando fermi il diritto di presentare proposte di deliberazione nei casi di legge e il diritto di porre domande prima dell'assemblea.

Resta infine il correttivo della minoranza. Se statuto o delibera consiliare prevedono che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante rappresentante designato, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, almeno un ventesimo del capitale con diritto di voto sulle materie all'ordine del giorno, o la minore misura prevista dallo statuto, possono chiedere entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso che la riunione si tenga con adunanza in luogo fisico. Dell'esercizio di questa facoltà deve essere data notizia entro tre giorni, mediante integrazione dell'avviso di convocazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fase pre-adunanza rafforzata e meno spazio a iniziative singole

La preparazione

Vietate le proposte individuali su materie all'ordine del giorno

Nelle assemblee delle società quotate la decisione si sposta sempre di più anteriormente all'adunanza dei soci: la riforma del Tuf accentua la funzione della fase preassembleare, riducendo lo spazio per iniziative individuali assunte nel corso della riunione e anticipando la circolazione delle informazioni e delle proposte.

La prima novità riguarda le proposte di deliberazione in quanto viene eliminata la possibilità, per il singolo azionista, di presentare in assemblea proposte individuali sulle materie già all'ordine del giorno. Questa scelta è conseguente al modello decisionale anticipato che la riforma considera più coerente con le nuove esigenze delle società quotate.

Non scompare però ogni iniziativa dei soci: resta la facoltà, riservata ai soci che rappresentino anche congiuntamente almeno un quarantesimo del capitale sociale, di presentare proposte di deliberazione sulle materie già iscritte all'ordine del giorno, come eventualmente integrato.

La scansione dei termini viene rimodulata proprio per rendere conoscibili in anticipo le iniziative della minoranza: le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere presentate entro tre giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione ovvero entro due giorni in casi particolari (la riduzione del capitale, la nomina dei liquidatori, l'adozione di misure difensive nel caso di un'Opa). Le proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno devono invece essere presentate entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso (o entro sette giorni nei predetti casi particolari) oppure entro il ventesimo giorno precedente la data dell'assemblea in caso di convocazione per il rinnovo degli organi sociali mediante il voto di lista. Anche la pubblicità delle integrazioni e delle proposte viene così anticipata.

L'assemblea conclude un procedimento organizzato in anticipo e regolato in modo più puntuale

Il secondo blocco di novità riguarda le domande dei soci. La riforma chiarisce anzitutto che la società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Ma il punto centrale è che quando l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. In questo caso l'avviso di convocazione deve indicare il termine entro il quale le domande devono pervenire alla società e la società deve fornire almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

Il disegno del legislatore è lineare in quanto la riunione assembleare non scompare, ma perde ulteriore centralità come sede della formazione immediata della decisione. Le proposte si concentrano prima, le domande si anticipano, le risposte della società devono essere già disponibili prima dell'adunanza. L'assemblea, in questa configurazione, diventa il punto finale di un percorso informativo e deliberativo che tende a compiersi in larga parte nella fase anteriore alla riunione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

bancaetica

BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.
Sede legale e Direzione Generale in Via Niccolò Tommaseo, 7 - 35131 – Padova (PD), Italia
Numero iscrizione Albo delle banche 5399 - Numero iscrizione Albo dei gruppi bancari 5018
Partita IVA 0102971028

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DELLE PERSONE SOCIE 2026

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

È convocata l'Assemblea Ordinaria (l'"Assemblea") delle persone Socie della Banca Popolare Etica S.c.p.a. ("Banca Etica") che si terrà in prima convocazione il giorno 30 aprile 2026 alle ore 8:00, presso la sede sociale di Banca Etica in Padova, via Tommaseo 7, e **in seconda convocazione il giorno 16 maggio 2026 alle ore 10:00 in Italia, ad Ancona**, presso l'Auditorium Orfeo Tamburi, Mole Vanvitelliana, in Banchina Giovanni da Chio, 28, **in Spagna, a Vigo (Pontevedra)**, presso sala polivalente dell'Auditorio Mar de Vigo in Av. da Beiramar, 59, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2025. Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione delle Relazioni annuali del Comitato Etico e del Collegio Probiviri. Presentazione del Bilancio consolidato integrato al 31/12/2025.
3. Approvazione della ripartizione del risultato di esercizio al 31/12/2025.
4. Approvazione del Piano di attribuzione di Azioni rivolto alle persone dipendenti e consulenti finanziari di Banca Popolare Etica S.c.p.a., alle persone dipendenti di Etica SGR S.p.A., alle persone dipendenti di Cresud S.p.A., alle persone dipendenti della Fondazione Finanza Etica.
5. Approvazione del Documento sulle Politiche e Prassi di remunerazione di Gruppo.
6. Nomina dei componenti del Comitato Etico di Banca Etica.
7. Varie ed eventuali.

Legittimazione all'esercizio del voto
Ai sensi dell'Art. 26 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro delle persone Soci da almeno novanta (90) giorni rispetto alla prima convocazione, ovvero fino al 30 gennaio 2026. Ogni persona socia ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni allo stesso intestate. Fermo quanto previsto dal Regolamento Assembleare di Banca Etica in merito alla legittimazione all'intervento in Assemblea e alla verifica di tale legittimazione, le persone socie che hanno provveduto a depositare le azioni presso un intermediario abilitato ed eventualmente per suo tramite presso altro depositario, potranno intervenire previa esibizione della relativa comunicazione rilasciata dal suddetto intermediario.

Voto in presenza e per delega
Le persone socie che partecipano in presenza presso la sede assembleare stabilita, sono invitate a registrarsi sul sito https://assemblea.bancaetica.it/ per una più efficiente gestione delle procedure di ammissione assembleare. Ai sensi dell'Art. 26 dello Statuto Sociale e fatto salvo quanto di seguito precisato, ciascuna persona socia presente fisicamente in Assemblea, in proprio o come rappresentante di altro ente, può esercitare, in proprio e per delega, fino a 10 (dieci) voti, oltre al suo e ai casi di rappresentanza legale. La delega, firmata in originale dal delegante, dovrà essere accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di persone socie diverse da persone fisiche la delega, firmata in originale dal legale rappresentante dell'ente delegante, dovrà essere accompagnata oltre che da copia di un documento di identità della persona legale rappresentante in corso di validità, anche dall'autocertificazione dell'organizzazione, resa a norma delle disposizioni di cui all'Art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, nella quale si attesta la qualità di legale rappresentante, ovvero opportuna documentazione attestante la legale rappresentanza.

Voto anticipato e online
Ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto Sociale il voto potrà essere espresso anche in modo anticipato e online. La persona socia che desidera avvalersi del voto anticipato e online dovrà registrarsi e identificarsi attraverso il sito https://assemblea.bancaetica.it/ nei seguenti giorni e orari: (i) in occasione della prima convocazione (giovedì 30 aprile 2026), nei giorni di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 aprile, in ciascuno di questi giorni, dalle ore 10:00 alle ore 15:00; (ii) in occasione della seconda convocazione (sabato 16 maggio 2026), da giovedì 7 maggio 2026 a partire dalle ore 9.00 sino a giovedì 14 maggio 2026 alle ore 13.00. All'esito di corretta registrazione e identificazione, la persona socia è legittimata a esercitare il proprio voto in modo anticipato e online: (a) in occasione della prima convocazione (giovedì 30 aprile 2026), nei giorni di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 aprile, in ciascuno di questi giorni, dalle ore 10:00 alle ore 15:00, e il giorno giovedì 30 aprile 2026 fino al momento di chiusura della singola votazione sul punto all'ordine del giorno nel corso dell'Assemblea, secondo le indicazioni della persona Presidente; (b) in occasione della seconda convocazione (sabato 16 maggio 2026), da giovedì 7 maggio 2026 a partire dalle ore 9.00 sino a sabato 16 maggio 2026 fino al momento di chiusura della singola votazione sul punto all'ordine del giorno nel corso dell'Assemblea, secondo le indicazioni della persona Presidente. La persona socia potrà votare, anche in momenti differenti, i vari punti posti all'ordine del giorno purché entro il momento di chiusura della singola votazione. Qualora la persona socia intendesse modificare il proprio voto, potrà accedere nuovamente all'area riservata di registrazione e voto presente nel sito https://assemblea.bancaetica.it/ entro ciascun termine finale previsto per la prima convocazione (termine finale per votazione in Assemblea Ordinaria di prima convocazione: giovedì 30 aprile 2026) e per la seconda convocazione (termine finale per votazione in Assemblea Ordinaria di seconda convocazione: sabato 16 maggio 2026).

Voto per corrispondenza
Ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto Sociale, è consentito il voto per corrispondenza. L'esercizio del voto per corrispondenza è alternativo all'esercizio del voto secondo qualsiasi altra modalità prevista nello Statuto Sociale e nel presente avviso di convocazione. Tale modalità di voto deve essere esercitata direttamente dalla persona titolare delle azioni, salvi i casi di rappresentanza legale, attraverso l'utilizzo della scheda di voto dedicata, che va richiesta via mail a: assembleasoci@bancaetica.com. La scheda di voto compilata in ogni sua parte, sottoscritta con firma leggibile e accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità deve: (i) essere inviata con raccomandata A/R e (ii) pervenire, in occasione della prima convocazione (giovedì 30 aprile 2026), entro e non oltre martedì 28 aprile 2026; (iii) in occasione della seconda convocazione (sabato 16 maggio 2026), entro e non oltre mercoledì 13 maggio 2026. La scheda di voto compilata e sottoscritta secondo quanto sopra precisato deve essere inviata con raccomandata A/R ai seguenti indirizzi:
- Banca popolare Etica Scpa Ufficio Segreteria Societaria , Via Tommaseo, 7 - 35131 Padova – Italia
- Banca popolare Etica Scpa - Sucursal en España, Calle Simón Bolívar, 8C - 48010 Bilbao – España.

L'esercizio del voto per corrispondenza legittima comunque la persona socia a partecipare all'Assemblea sia in presenza sia per il tramite di mezzi di comunicazione a distanza, previa identificazione e registrazione in conformità alle modalità indicate rispettivamente nei paragrafi che precedono e denominati "Voto in presenza e per delega" e "Voto anticipato e online". Agli effetti di legge la scheda di voto contiene per esteso le deliberazioni proposte per ciascuno dei punti all'ordine del giorno, di cui al presente avviso di convocazione.

Modalità di intervento e quesiti assembleari
Le persone legittimate al voto possono chiedere di intervenire direttamente in Assemblea sui punti all'ordine del giorno.
Le persone legittimate al voto possono porre domande prima dell'Assemblea sui punti all'ordine del giorno al fine di consentire l'esercizio del voto in modo informato e consapevole. I quesiti assembleari possono essere inviati, in occasione della prima convocazione (giovedì 30 aprile 2026), entro martedì 21 aprile 2026, mentre in occasione della seconda convocazione (sabato 16 maggio 2026), entro lunedì 11 maggio 2026. I quesiti assembleari devono essere inviati a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC quesitiassembleari@pec.bancaetica.it. I quesiti posti con questa modalità sono considerati come intervento ufficiale. Quesiti e risposte saranno riportati nel verbale dell'Assemblea.

Aspetti organizzativi
Per informazioni relative all'Assemblea, alle modalità di esercizio dei diritti di partecipazione, di voto e di intervento, e alle modalità per porre quesiti prima dell'Assemblea, è possibile consultare il sito https://www.bancaetica.it/meeting/assemblea-delle-persone-socie-2026/ e chiedere informazioni all'ufficio Segreteria Societaria all'indirizzo e-mail assembleasoci@bancaetica.com o al telefono:
numero Italia: +39 049 73 99 749
numero Spagna: +34 663610316
dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 9:00-13:30/14:30-17:00.
Presso la Sede Legale e presso la Succursale di Bilbao è depositata, e a disposizione delle persone socie che volessero prenderne visione, la documentazione oggetto delle delibere dell'ordine del giorno dell'Assemblea e quella prevista dalle vigenti norme.

Padova, 31 marzo 2026 - Per il Consiglio di Amministrazione, Il Presidente - Aldo Soldi

Banca Popolare Etica Società cooperativa per azioni *www.bancaetica.it*

MAIFIN